



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUSO e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008

Disciplina della conciliazione assistita stragiudiziale
ed endoprocessuale

ONOREVOLI SENATORI. - I gravi ritardi con cui il sistema contenzioso ordinario decide la maggior parte delle controversie ha raggiunto livelli non tollerabili e richiede l'ingresso di soluzioni ulteriori rispetto a quelle, per così dire tradizionali, che sono state introdotte attraverso numerosi interventi legislativi del Parlamento, a partire quantomeno dal 1990. Di fronte al tempo di almeno un decennio per ottenere una pronuncia definitiva attraverso i tre gradi del giudizio, il detto britannico «giustizia ritardata è giustizia negata» diviene di drammatica attualità. Una soluzione del problema avrebbe potuto venire dalla promozione dell'arbitrato come sistema di risoluzione delle liti, ma, malgrado il suo grosso potenziale deflativo, tale istituto non è stato ancora sufficientemente utilizzato anche se il ricorso ad esso è notevolmente aumentato. Affinché tuttavia l'arbitrato produca l'effetto desiderato, occorrerà che vengano rimossi taluni ostacoli ancora sussistenti e, soprattutto, che esso diventi uno strumento al quale venga fatto abituale ricorso nei settori principali del contenzioso, ossia in quello della responsabilità civile, per circolazione stradale, del lavoro e della previdenza sociale e delle locazioni.

Ma quand'anche l'arbitrato riuscisse a risolvere larga parte dell'impressionante arretrato del contenzioso giudiziario, non può essere trascurata l'importanza che riveste per il

cittadino la ricerca di soluzioni che evitino addirittura il sorgere della lite, ovvero che abbiano la capacità di arrestare la stessa sin dalle sue prime battute. Diviene così d'obbligo riferirsi a quella conciliazione assistita, cui altri ordinamenti hanno attribuito la denominazione di «*mediation*».

Gli interventi sino ad ora effettuati sono peraltro stati settoriali e non sempre hanno rispettato il fondamentale obbligo di non restringere la libertà delle parti di ricorrere a forme di conciliazione assistita e a conciliatori di proprio gradimento.

Ma, indipendentemente da ciò, occorre che a fianco di essi sia dato impulso alla conciliazione assistita delegata dal giudice nell'ambito dei procedimenti civili, conferendo al giudice ordinario la facoltà di richiedere alle parti di procedere ad un tentativo di conciliazione assistita e in alcune materie prevedendo addirittura l'obbligo di tale tentativo e sanzioni, anche solo di carattere processuale, in caso di inosservanza di esso.

Appare infine cosa opportuna e maturo tempo perché siano superate le varie normative settoriali, adottando una disciplina generale della conciliazione. Queste sono le finalità del disegno di legge che viene qui presentato, che nasce tenendo anche conto dell'impulso, oltre che delle discussioni e degli approfondimenti curati in seno alla Corte arbitrale europea di Strasburgo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di conciliazione assistita)

1. La conciliazione assistita è il procedimento con il quale le parti, anteriormente o successivamente all'insorgere della controversia, affidano ad un terzo, persona fisica non legata ad esse da altro rapporto personale o professionale, il compito di promuovere e mantenere contatti congiunti o separati con esse e tra di esse, per facilitarne la comunicazione e coltivare le trattative già avviate o che esso stesso avvia, al fine di aiutarle a superare e risolvere le loro divergenze.

Art. 2.

(Conciliazione stragiudiziale ed endoprocessuale)

1. La conciliazione assistita può aver luogo sia stragiudizialmente, sia mentre è in corso un procedimento davanti al giudice ordinario.

Art. 3.

(Principi regolatori)

1. Il procedimento di conciliazione assistita è caratterizzato dai principi dell'informalità, dell'oralità e della concentrazione.

2. Le parti possono partecipare ad esso anche senza l'assistenza di avvocati.

3. Il conciliatore non ha il potere di decidere la controversia e non può dare indicazioni o esprimere opinioni sul suo probabile esito al termine dell'eventuale giudizio.

4. Il compito del conciliatore è quello di indurre le parti a mutare il proprio atteggiamento rispetto alle soluzioni da praticare per porre fine alle proprie divergenze orientandole verso proposizioni di carattere conciliativo.

5. Nella conciliazione assistita stragiudiziale le parti sono libere di nominare il conciliatore e scegliere la disciplina di conciliazione che sia di loro gradimento.

Art. 4.

(Conciliazione tramite organismi di conciliazione)

1. Le parti hanno facoltà di stabilire che il procedimento di conciliazione abbia luogo sulla base del regolamento prestabilito da un organismo di conciliazione e possono altresì rivolgersi allo stesso per la nomina del conciliatore.

Art. 5.

(Conciliazione endoprocessuale)

1. Il giudice ordinario e l'arbitro, salvo che non risultino evidenti ragioni contrarie, propongono, prima di ogni altro ulteriore adempimento processuale, di procedere ad un tentativo di conciliazione della durata massima di due mesi, nominando essi stessi, a tale scopo, un conciliatore o un organismo di conciliazione che sia gradito alle parti.

Art. 6.

(Iscrizione al registro degli organismi di conciliazione)

1. Gli organismi di conciliazione, che hanno come unico scopo quello della conciliazione o quello della conciliazione e dell'arbitrato, che non hanno fini di lucro, che sono costituiti in forma di associazione o di

fondazione riconosciute, che sono costituiti da ordini professionali, da camere di commercio o da associazioni di professionisti, automaticamente sono iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, esclude dal registro di cui al comma 1 gli organismi di conciliazione che dopo l'iscrizione risultino non aver operato con serietà ed efficienza.

Art. 7.

(Corso di formazione)

1. Gli organismi di conciliazione organizzano semestralmente corsi nazionali o su base locale, della durata complessiva di almeno trentadue ore, dedicati alla formazione dei conciliatori.

2. I corsi comprendono una parte teorica ed una parte pratica e sono tenuti da magistrati, avvocati e psicologi.

Art. 8.

(Regolamento di conciliazione)

1. Gli organismi di conciliazione predispongono un regolamento di conciliazione ispirato ai principi di cui alla presente legge, contenente:

a) l'indicazione dei motivi di incompatibilità del conciliatore;

b) l'indicazione delle modalità di accesso delle parti alla procedura e ai singoli atti della stessa;

c) le modalità di tenuta, da parte dei conciliatori, delle riunioni congiunte con le parti, ovvero di quelle con ciascuna di esse separatamente;

d) le modalità dei tentativi del conciliatore per avvicinare le posizioni delle parti;

e) la redazione del verbale di avvenuta o non avvenuta conciliazione;

f) la redazione del verbale di mancata partecipazione delle parti, o di una di esse, ad una o più delle riunioni indette;

g) la redazione del verbale di cessazione della procedura per sua accertata inutilità.

Art. 9.

(Tabella delle indennità)

1. L'indennità cui ha diritto il conciliatore per l'opera prestata è deliberata dall'organismo di conciliazione e resa nota alle parti prima dell'inizio del procedimento.

Art. 10.

(Effetto del verbale negativo di conciliazione)

1. Il verbale negativo di conciliazione ha come unico effetto quello di prendere atto dell'esito negativo del tentativo e di registrare le ultime proposte avanzate dalle parti e dal conciliatore, e può essere prodotto in giudizio e sottoposto al giudice.

2. Il comma 1 si applica altresì al verbale con cui è attestata l'impossibilità dell'esperimento del tentativo.

Art. 11.

(Verbale positivo di conciliazione)

1. Il verbale di avvenuta conciliazione è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore e può essere prodotto in giudizio.

2. Lo stesso è depositato presso il tribunale del luogo in cui la procedura si è svolta, e il presidente del tribunale, o il giudice da questi delegato, verificata l'esistenza e validità del consenso delle parti al procedimento, oltre che dei requisiti essenziali di forma a garanzia del rispetto del contraddittorio fra le stesse, ne dichiara l'esecutorietà ordinando

che sia munito di formula esecutiva a cura della cancelleria.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al verbale positivo di conciliazione formato nell'ambito di procedura non gestita da organismi di conciliazione, ma la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da notaio, salvo che le funzioni di conciliatore non siano svolte da iscritto all'albo degli avvocati o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 12.

(Contenuto del verbale di conciliazione)

1. Il verbale di conciliazione, sia esso positivo o negativo, contiene in ogni caso le ultime proposte delle parti e la proposta finale avanzata dal conciliatore, con l'indicazione, salvo che le parti non l'abbiano escluso, della parte che abbia ritenuto di non accettarla.

Art. 13.

(Riservatezza)

1. Alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di conciliazione stragiudiziale o endoprocessuale, sia durante le riunioni congiunte, sia in occasione di quelle tenute separatamente dal conciliatore con le parti, è assicurata l'assoluta riservatezza ed i relativi contenuti non possono essere comunicati o riferiti, anche parzialmente, al di fuori della procedura. Delle stesse non tiene conto il giudice nel processo pendente fra le parti ovvero in quello che dovesse essere successivamente introdotto.

2. Il conciliatore non può essere sentito come testimone da parte del giudice o dell'arbitro.

Art. 14.

(Interruzione dei termini di prescrizione)

1. L'avvio della procedura di conciliazione assistita stragiudiziale determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione sino al termine di essa, ovvero sino all'attestazione del conciliatore, o dell'organismo di conciliazione, che essa non ha potuto avere inizio o non ha avuto seguito per manifesta inutilità.

Art. 15.

(Obbligo degli avvocati nei confronti dei propri clienti)

1. L'avvocato, prima di proporre o di costituirsi in giudizio o in un arbitrato, deve informare il cliente della possibilità di richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Art. 16.

(Non vessatorietà della clausola di conciliazione)

1. L'obbligazione assunta dalle parti di esperire un tentativo di conciliazione in forza di clausola contenuta nell'ambito delle condizioni generali di contratto o in altre pattuizioni tra di esse non costituisce clausola vessatoria.

Art. 17.

(Inosservanza dell'obbligazione di procedere alla conciliazione)

1. Ove sia stato pattuito il ricorso alla procedura di conciliazione stragiudiziale prima del contenzioso, l'azione proposta da una delle parti davanti al giudice ordinario o al-

l'arbitro prima di aver esperito tale tentativo è dichiarata improcedibile.

2. Il rifiuto di una parte di partecipare al tentativo di conciliazione o la sua mancata collaborazione ad essa è fonte di responsabilità contrattuale e può essere utilizzata dal giudice ordinario o dall'arbitro, ove il risultato di tale contenzioso corrisponda sostanzialmente all'ultima proposta effettuata nella fase conciliativa e non accettata da chi abbia poi dato corso al contenzioso, quale motivo di non rifusione delle spese legali alla parte vittoriosa.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

